



# PARERE ANAC N. 5 DEL 7 FEBBRAIO 2024 - IL MECCANISMO DI REVISIONE DEI PREZZI DEL DECRETO AIUTI È OBBLIGATORIO E INDEROGABILE PER LE COMMITTENTI

*Posted on 19 Marzo 2024*



---

Category: [Opere pubbliche](#)

Con il [parere n. 5 del 7 febbraio 2024](#), l'**ANAC** ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi (introdotto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 c.d. Decreto Aiuti), ribadendone l'obbligatorietà e la natura vincolata, quanto alle modalità applicative, secondo le indicazioni contenute nella norma stessa.

Il quesito posto all'attenzione dell'**Autorità** ha riguardato alcuni appalti di lavori banditi nell'anno 2021 (quindi sotto la vigenza del previgente Codice n. 50/2016) ponendo a base di gara progetti redatti sulla base del prezzario regionale al momento vigente, ridotti del dieci per cento secondo le indicazioni del bando di gara; per questi appalti la S.A. ha chiesto " ... *se, in applicazione delle disposizioni dell'art. 26 del d.l. 50/2022, conv. in l.n. 91/2022, laddove si prevede l'adozione del SAL sulla base dell'ultimo prezzario aggiornato, tale prezzario debba anch'esso subire **una riduzione del dieci per cento come effettuato per il prezzario posto a base di gara**, al fine di procedere alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla norma*".

L'**ANAC**, nel rispondere al quesito ha precisato che il meccanismo della revisione prezzi introdotto dall'art. 26 del D. Aiuti costituisce una misura eccezionale e derogatoria delle disposizioni contenute nell'art. 106 del previgente Codice 50, infatti, l'**Autorità** ricorda che ai sensi dell'**art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022** " ... *gli appalti pubblici di lavori (inclusi quelli affidati a contraente generale), aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, lo stato di avanzamento dei lavori «è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3*".

Oggi, il **comma 6-bis della norma cit.**, nella formulazione attuale, estende " ...*la misura dell'adeguamento prezzi ivi prevista ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021*", mentre il **comma 6-ter**, a sua volta, prevede l'applicazione del **comma 6-bis citato**, " ...*anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni "eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024*".

Ciò posto, l'**Autorità** ha evidenziato che " *Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all'art. 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi "obbligatorio" in presenza delle condizioni ivi indicate, pertanto la stazione appaltante è «obbligata ad effettuare l'indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma*" (in tal senso parere Mims n.1575/2022).

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, l'**Autorità** ha ribadito che, stante la natura eccezionale e derogatoria dell'**art. 26 del D. Aiuti** alle previsioni del Codice "**non sembra possibile**

***procedere ad una riduzione percentuale dei nuovi prezzi in tal modo rideterminati, secondo il procedimento indicato nell'istanza di parere*** (così parere Funz Cons 2/2023).

La stazione appaltante, dunque, ***"è tenuta a riconoscere all'impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, ricorrendo alle risorse proprie di cui al comma 1 dell'art. 26 o a quelle dei Fondi ministeriali di cui al comma 4 dell'art. 26, prima di procedere all'approvazione del CRE/Collaudato, che necessariamente dovrà indicare la quantificazione definitiva dell'importo a saldo da liquidare all'appaltatore"*** (parere Mims n. 1464/2022).

